

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

(33^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1110) (D'iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennacchini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 397, 399
AGRIMI, relatore	398
PICCHIOTTI	399

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Martinez, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Pinna, Poët, Rendina, Schietroma e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennacchini: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1110) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Servello, Santagati, Gonella Giuseppe, Galdo, Delfino, Almirante, Romeo, Calabrò, Abelli, Grilli Antonio, Angioy, Turchi, De Marzio e Pennacchini: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'esame del presente disegno di legge venne rinviato, nella seduta del 27 ottobre ultimo scorso, dopo che nel corso dell'ampia ed approfondita discussione svoltasi in quella occasione erano state avanzate da parte degli onorevoli Commissari numerose osservazioni e proposte.

Do pertanto la parola al relatore, senatore Agrimi, affinché ci fornisca ulteriori elementi di giudizio e ci informi delle conclusioni alle quali è giunto.

A G R I M I, *relatore*. Ho riflettuto attentamente sulle varie osservazioni e proposte formulate in sede di discussione generale alcune sedute orsono: in particolare, mi sono soffermato sulle richieste che esplicitamente al relatore aveva rivolto il senatore Tessitori, con riferimento alle ipotesi delittuose già previste dal Codice penale, nelle quali si tentava di far rientrare o per lo meno di avvicinare anche quella di turbativa e di istigazione alla corruzione nelle competizioni sportive. Ho ritenuto opportuno accertare anzitutto la natura e la posizione degli enti preposti all'attività sportiva, per vedere se questi abbiano una veste giuridica che possa far rientrare l'ipotesi delittuosa in esame fra i reati contro la pubblica amministrazione o contro la pubblica autorità, in quanto impegnata nella tutela e nel controllo dello svolgimento delle gare sportive.

In questa materia esiste soltanto una legge, la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI: si tratta di una legge tutta permeata dello spirito dei tempi. Il CONI, infatti, nacque come ente alle dipendenze del Partito nazionale fascista ed ha poi man mano avuto, attraverso la legislazione successiva, dall'agosto 1943 in poi, diverse sistemazioni: dopo un primo passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, le competenze e le attività che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolgeva nei confronti del CONI passarono al neo istituito Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nella legge del 1942 sopra citata, per quanto si riferisce alla natura giuridica del CONI, si dice soltanto che esso ha personalità giuridica; in ordine poi al suo potere di regolamentare lo sport, l'unico articolo che ci può illuminare è — se non erro — l'articolo 5 della medesima legge istitutiva. Il CONI è organizzato — come gli onorevoli colleghi sanno — come comitato coordinatore delle varie federazioni sportive nazionali: non è, cioè, un ente sportivo in sé, ma il coordinatore — ripeto — delle diverse federazioni sportive (atletica leggera, calcio, eccetera) che sono gli enti titolari del potere di controllo sull'attività sportiva.

Ora, la legge istitutiva all'articolo 5, ultimo comma, dice appunto: « Le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del CONI, le norme tecniche e amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato ». Le federazioni sportive, quindi, sono delegate, autorizzate da questo articolo ad emanare norme, la cui approvazione è demandata al Presidente del CONI, il quale era nominato prima dal Presidente del Consiglio dei ministri ed oggi dal Ministro del turismo. L'autorità pubblica interviene nella nomina del Presidente del CONI, il quale a sua volta approva le delibere interne delle federazioni sportive intese a regolare lo svolgimento dell'attività sportiva stessa.

Ora, quello che nel disegno di legge Servello mi è sembrato significativo è che esso esattamente parla di « competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi », con evidente richiamo al termine giuridicamente rilevante contenuto nell'articolo 5 predetto: « sport controllato ». È chiaro, quindi, il collegamento tra questa espressione contenuta nella legge istitutiva del CONI e la terminologia usata nel disegno di legge in esame.

A questo punto, mi è sorta, sia pure in forma assai dubitativa, una idea. In realtà, fra i reati contro la pubblica Amministrazione, previsti dal Codice penale, ve ne sono alcuni implicanti una offesa diretta alla pubblica Amministrazione, al suo decoro, alla esplicazione libera delle sue mansioni, ma vi sono anche, sotto lo stesso titolo, alcuni reati in cui la presenza della pubblica Amministrazione è solo indiretta: è il caso, ad esempio, dell'articolo che vieta l'esercizio abusivo di una professione. Sotto questo profilo, e con riferimento alla materia in esame, ha richiamato in particolare la mia attenzione una figura di reato, che già il senatore Tessitori aveva adombrato nel suo pregevole intervento, quella cioè di turbata libertà degli incanti. Nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 353 del Codice penale è punita, infatti, anche la turbativa di incanti fatti nell'interesse di privati, purché la licitazione si svolga sotto la dire-

zione di un pubblico ufficiale o di persona legalmente autorizzata. Si dovrebbe, quindi, riuscire a configurare, attraverso le poche cose che ho detto all'inizio, la gara sportiva come una competizione fra privati e nell'interesse di privati, ma diretta e controllata da persone od enti legalmente autorizzati; sicchè, sia pure indirettamente, l'amministrazione pubblica rimarrebbe offesa dal reato. In tal caso, nell'ipotesi dell'articolo 353, ultima parte, dove si parla di licitazioni private nell'interesse di privati, si potrebbe aggiungere « o di competizioni di qualsiasi genere, le quali si svolgano sotto il controllo di persone legalmente autorizzate ».

Si tratta di una idea non maturata, ma solo balenata nello sforzo, connaturato alla *forma mentis* dei giuristi, di collocare questa ipotesi, senza creare una disposizione eccezionale, nel quadro di una norma repressiva già esistente nel Codice penale. Se si riuscisse effettivamente ad inserire l'ipotesi in tale norma, si potrebbe lasciare da parte ogni altra questione, perchè tutto rimarrebbe disciplinato dalle norme generali del Codice penale. Si tratta — ripeto — di una idea molto approssimativa, ma ho voluto offrirla ugualmente agli onorevoli colleghi della Commissione come base per ulteriori considerazioni da parte loro.

P R E S I D E N T E . Trattandosi di una questione particolarmente complessa e delicata, pregherei il senatore Agrimi di for-

mulare concretamente e con maggiore precisione la sua proposta, affinchè questa possa essere portata poi a conoscenza dei membri della Commissione.

P I C C H I O T T I . Pur riservandomi di intervenire ulteriormente quando discuteremo la proposta avanzata dal senatore Agrimi, non posso fare a meno di sottolineare l'assoluta necessità di riportare al più presto l'ambiente sportivo all'originaria purezza. Si manifesta, pertanto, in tutta la sua urgenza, l'opportunità di predisporre efficaci ed adeguati rimedi giuridici che pongano fine allo stato di degradazione morale, di degenerazione, direi quasi, indegno di un Paese civile come il nostro, al quale purtroppo è ormai giunto lo sport in Italia, quello sport che fin dai tempi più remoti ha costituito il simbolo della lealtà, del disinteresse e della correttezza.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, al fine di consentire al senatore Agrimi di formulare in maniera concreta la sua proposta, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari